

FDE SRL

FORMAZIONE - RICERCA - CONSULENZA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/2001

–Parte Speciale–

(definizione degli illeciti e mappatura delle attività sensibili)

Aggiornato al 30/12/2010

FDE srl - Formazione, Ricerca e Consulenza

Via Sandro Pertini n. 6

46100 MANTOVA

P. IVA : 02292580202

Tel. +039 0376 415683

Fax +039 0376 413135

e-mail: direzione@istitutofde.it

Web: www.istitutofde.it

INDICE

INDICE	PG. 2
PREMESSA	PG. 6
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PG. 7
Articolo 316/bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	PG. 7
Articolo 316/ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	PG. 7
Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	PG. 7
Articolo 640/bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	PG. 8
Articolo 640/ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	PG. 8
Articolo 317 c.p. (Concussione)	PG. 8
Articolo 318 c.p. (Corruzione per un atto di ufficio)	PG. 8
Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	PG. 9
Articolo 319/ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	PG. 9
Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	PG. 9
Articolo 322/bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	PG. 10
REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI CONTRO LA P.A.	PG. 10
REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	PG. 11
Articolo 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	PG. 11
Articolo 454 c.p. (Alterazione di monete)	PG. 11
Articolo 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	PG. 11
Articolo 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	PG. 12
Articolo 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	PG. 12
Articolo 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	PG. 12
Articolo 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	PG. 12
Articolo 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	PG. 12
Articolo 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	PG. 13

Articolo 474 c.p (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)..... PG. 13

REATI IN MATERIA SOCIETARIA

(decreto legislativo 61/2002, come modificato dalla legge 262/2005)..... PG. 13

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05..... PG. 13

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05... PG. 14

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)..... PG. 14

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)..... PG. 14

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)..... PG. 14

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)..... PG. 15

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)..... PG. 15

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)..... PG. 15

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)..... PG. 15

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)..... PG. 15

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull’assemblea)..... PG. 16

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)..... PG. 16

Art. 2629-bis. c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi - Articolo inserito dall’art. 31 della L. 262/05)..... PG. 16

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)..... PG. 16

REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI SOCIETARI..... PG. 17

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO..... PG. 19

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATI CONSISTENTI IN PRATICHE DI
MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI..... PG. 19**

REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO..... PG. 19

Art. 184. - L. 62/05 - (Abuso di informazioni privilegiate)..... PG. 19

Art. 185. - L. 62/05 - (Manipolazione del mercato)..... PG. 20

**REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO..... PG. 20**

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro..... PG. 20

Art. 590 (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro..... PG. 21

**REGOLE DI COMPORTAMENTO, RUOLI E RESPONSABILITÀ – REATI COMMESSI PER
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO..... PG. 21**

REATI COSI DETTI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA CONVENZIONE E I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO.....	PG. 25
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI	
PROVENIENZA ILLECITA	PG. 26
Art. 648 c.p. (Ricettazione).....	PG. 26
Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio).....	PG. 26
Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).....	PG. 26
REATI INFORMATICI.....	PG. 27
Art. 491 bis c.p. (Documenti informatici).....	PG. 27
Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).....	PG. 28
Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)....	PG. 29
Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).....	PG. 29
Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).....	PG. 29
Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).....	PG. 29
Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).....	PG. 30
Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).....	PG. 30
Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).....	PG. 30
Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).....	PG. 30
Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).....	PG. 30
REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI INFORMATICI.....	PG. 31
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	PG. 31
Articolo 513. c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio).....	PG. 31
Articolo 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza).....	PG. 31
Articolo 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali).....	PG. 31
Articolo 515. c.p. (Frode nell'esercizio del commercio).....	PG. 31
Articolo 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).....	PG. 32
Articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).....	PG. 32
Articolo 517-ter. c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)...	PG. 32
Articolo 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).....	PG. 32

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	PG. 32
Articolo 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	PG. 32
Articolo 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	PG. 33
Articolo 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	PG. 33
Articolo 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	PG. 34
Articolo 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	PG. 34
REGOLE DI COMPORTAMENTO REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..	PG. 35
AREE SENSIBILI: "ATTIVITA' A RISCHIO"	PG. 35
PREMESSA.....	PG. 35
LE ATTIVITÀ DI FDE SRL – FORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA.....	PG. 36
DEFINIZIONE DEL RISCHIO IMPLICITO.....	PG. 36
MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	PG. 37
SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO.....	PG. 38
ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE.....	PG. 39

PREMESSA

I reati individuati dal Decreto legislativo 231/2001 quali fattispecie penali suscettibili di generare la responsabilità degli Enti ai quali gli autori degli illeciti appartengono, alla data dell'aggiornamento del presente documento, sono i seguenti (l'elencazione segue l'ordine di inclusione dei reati nel D.Lgs. 231/2001 dall'edizione originaria alle ultime integrazioni):

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
2. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 e art. 15 legge 23 luglio 2009, n. 99);
3. alcune fattispecie di reati in materia societaria (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
4. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
5. i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001) e i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del D.Lgs. 231/2001);
6. i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001);
7. i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)¹;
8. i reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 della L.16 marzo 2006, n. 146);
9. i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (art. 25-octies 231/2001, introdotto dall'art. 63, co. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
10. i reati informatici (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)².
11. reati per delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001)³;
12. reati per delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)⁴.

Tali reati vengono di seguito declinati in gruppi omogenei.

Per i principali reati qui rilevanti si è ritenuto opportuno riprodurre il testo delle relative norme di legge e/o, in taluni casi, fornire una breve e schematica esemplificazione mentre per i minori si invita alla lettura diretta delle norme, di cui si indicano i riferimenti.

Inoltre, per ciascuna categoria di reati ritenuti particolarmente a rischio (grado ALTO e MEDIO) vengono indicati i comportamenti che gli stakeholders sono tenuti ad osservare/evitare per non incorrere nella commissione di tali tipologie di reati.

¹ Articolo inserito dall'art. 9 L.3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)

² Articolo inserito dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48

³ Articolo inserito dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99

⁴ Articolo inserito dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 316/bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della distrazione di finanziamenti pubblici. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, e consiste nella loro destinazione a fini diversi da quelli previsti, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento sono stati concessi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

Articolo 316/ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640/bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte illecite non idonee ad integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sancito dall'articolo 640/bis c.p.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute.

Il dolo è generico e consiste nella volontaria e consapevole utilizzazione delle dichiarazioni o documentazioni false, o nella volontaria e consapevole omissione delle informazioni dovute.

Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,64 a Euro 1.032,91. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. [.....]”.*

Questa fattispecie delittuosa, nella parte rilevante per la responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del decreto 231, è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente ottenuto attraverso l'uso di artifici o raggiri che, inducendo in errore lo Stato o l'ente pubblico, abbiano determinato il compimento da parte di questi ultimi di atti di disposizioni patrimoniali ad essi dannosi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di trarre in inganno lo Stato o l'ente pubblico e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

Articolo 640/bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa aventi ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee ai fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di contributi e/o erogazioni pubbliche o comunitarie da parte dell'agente attraverso l'uso di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogatore.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta fraudolenta di trarre in inganno lo Stato, l'ente pubblico o quello comunitario, e di determinare, con tale mezzo, l'erogazione del contributo economico.

Articolo 640/ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa Euro 51,64 a Euro 1.032,91. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema [.....].”

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa realizzate peculiarmente attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, si segnala la rilevanza dei soli reati di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nella manomissione di sistemi informatici o telematici, nell'alterazione o immissione di dati, e/o nell'alterazione del c.d. software.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di alterare il sistema informatico, i suoi dati e/o il software, e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

Articolo 317 c.p. (Concussione)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno degli abusi del proprio ufficio per costringere o indurre taluno al pagamento o alla promessa di danaro o altre utilità.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ricordando che a rilevare è l'attività in concreto esercitata e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

La condotta incriminata consiste nella costrizione o induzione al pagamento o alla promessa di pagamento di una somma di danaro o di altra utilità perpetrate attraverso un abuso della propria qualità o dei propri poteri.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontà di porre in essere la condotta abusiva e dalla consapevolezza del carattere indebito della dazione o della promessa del danaro o dell'altra utilità.

Articolo 318 c.p. (Corruzione per un atto di ufficio)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione impropria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per il compimento di un atto relativo ai suoi poteri e comunque conforme ai suoi doveri d’ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato ed il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto di ufficio.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione propria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo ai suoi poteri ma contrario ai suoi doveri d’ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio ed il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Articolo 319/ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni corruttivi in ambito giudiziario.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale ed il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del pubblico ufficiale di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta, al fine di danneggiare o favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata a sanzionare anche i c.d. tentativi unilaterali di corruzione, ovvero le condotte di istigazione alla corruzione che non siano state accolte.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio ed il privato.

La condotta incriminata consiste nella istigazione, non accolta, da parte del privato o del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) rispettivamente ad accettare o ad offrire danaro o altre utilità per il

compimento, il ritardo o l'omissione di atti d'ufficio.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di istigare l'accettazione o l'offerta di danaro, affinché un determinato atto del pubblico ufficiale (o dell'incaricato del pubblico servizio) sia compiuto, ritardato od omesso.

Articolo 322/bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi comunitari.

Soggetto attivo del reato è il membro o il funzionario degli organismi comunitari ed il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di peculato, concussione, corruzione o istigazione alla corruzione.

Il dolo è generico o specifico a seconda di quale tra le predette fattispecie viene in concreto realizzata.

REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI CONTRO LA P.A.

Nello svolgimento delle proprie attività, i componenti degli organi interni, i Dirigenti e i Dipendenti di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, nonché i Collaboratori, i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

1. la normativa applicabile;
2. il Codice Etico;
3. il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di controllo della gestione.

I divieti appresso specificati si applicano in via diretta ai componenti degli organi interni, ai Dirigenti ed ai Dipendenti di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, nonché ai Collaboratori, ai Consulenti e ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi interna (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Pertanto, coloro i quali, per unilaterale iniziativa di terzi fornitori, ricevessero, in azienda o presso il proprio domicilio, omaggi non rientranti tra quelli ricevibili sopra indicati, sono tenuti ad informare l'Azienda ed a restituire immediatamente al donante quanto ricevuto. Non è altresì ammesso che i dipendenti di qualsiasi livello/categoria partecipino a convegni e/o seminari organizzati da fornitori con spese a carico di questi ultimi. Eccezionalmente, deroghe possono essere valutate e concesse dal Responsabile della Direzione, purché la partecipazione risulti utile alla gestione di attività dell'azienda e si possa assolutamente escludere la finalizzazione dell'invito all'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione degli affari;

3. accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (il presente riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelli successivi indicati nel testo valgono in relazione ai rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti incaricati di pubblico servizio);
4. richiedere corrispettivi non giustificati da congrue prestazioni effettuate nell'assoluto rispetto delle condizioni contrattuali pattuite;
5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati;
7. effettuare prestazioni in favore di società terze, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi.

Tutti i rapporti commerciali devono essere definiti per iscritto, nel rispetto dei poteri esistenti, evidenziando le relative condizioni.

REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Articolo 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

Articolo 454 c.p. (Alterazione di monete)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

Articolo 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o

contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

Articolo 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

Articolo 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Questa disposizione è finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

Articolo 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

Articolo 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

Articolo 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo di valori bollati falsificati alla cui falsificazione non si è concorso o ricevuti in buona fede e successivamente scoperti come contraffatti o alterati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei valori bollati di cui si conosce la falsità.

Articolo 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

REATI IN MATERIA SOCIETARIA (decreto legislativo 61/2002, come modificato dalla legge 262/2005)

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) – Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta idonea ad integrare l'elemento materiale del reato presuppone non solo che nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie, ma è, altresì, necessario che tali falsità od omissioni cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

L'art. 25/ter del decreto 231 rinvia, alla lett. f) ed alla lett. g), rispettivamente all'art. 2624, comma 1, c.c. e all'art. 2624, comma 2, c.c. L'unica differenza tra le due fattispecie è data dal fatto che nel secondo caso è previsto un aggravamento della pena qualora la condotta necessaria per integrare l'elemento materiale abbia altresì causato un danno patrimoniale in capo ai destinatari delle comunicazioni delle società di revisione. L'art. 2624 c.c. persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell'incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio.

Soggetti attivi possono essere soltanto i responsabili della revisione.

La condotta necessaria ad integrare l'elemento materiale del reato consiste nell'attestare volontariamente il falso o nell'occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto "annacquamento" del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di

azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Art. 2629-bis. c.c. (*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* - Articolo inserito dall'art. 31 della L. 262/05)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto

231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI SOCIETARI

Nello svolgimento delle proprie attività i componenti degli organi interni, i Dirigenti e i Dipendenti di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, nonché i Collaboratori, i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

1. la normativa applicabile;
2. il Codice Etico;
3. il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di controllo della gestione;
4. le norme relative al sistema amministrativo, contabile, finanziario di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza;
5. i principi contabili nazionali ed internazionali;
6. le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati.

E' fatto divieto ai componenti degli organi interni ed ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne.

Conseguentemente, i soggetti sopraindicati hanno l'espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi interni garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;

6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

_ con riferimento al precedente punto 1:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

_ con riferimento al precedente punto 2:

- a) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- b) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

_ con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 3:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni delle società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

_ con riferimento al precedente punto 4:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolano, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte delle istituzioni preposte;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

_ con riferimento al precedente punto 5:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

_ con riferimento al precedente punto 6:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.);

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.);

Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATI CONSISTENTI IN PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Riduzione o mantenimento in schiavitù (Art. 600 c.p.);

Tratta di persone (Art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.);

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.);

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.).

REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**Art. 184. - L. 62/05 - (Abuso di informazioni privilegiate)**

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro

di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. - L. 62/05 - *(Manipolazione del mercato)*

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 589 c.p. *(Omicidio colposo)* – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sei anni.
3. *[...omissis...]*
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. [...omissis...]
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO, RUOLI E RESPONSABILITÀ – REATI COMMESSI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nello svolgimento delle proprie attività i componenti degli Organi interni, i Dirigenti e i Dipendenti di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, nonché i Collaboratori, i Consulenti, i Partner e gli altri soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

1. la normativa applicabile;
2. il Codice Etico;
3. il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

E' fatto divieto ai componenti degli organi interni ed ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne.

Secondo l'Organizzazione di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, per i soggetti di seguito specificati vengono indicate le relative responsabilità:

1. DATORE DI LAVORO

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro:

- effettua la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricoprendo anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed elabora ed aggiorna il documento di valutazione dei rischi (**Obbligo del Datore non delegabile**);
- designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dai rischi (**Obbligo del Datore non delegabile**);

- nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (non necessario in FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza);
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affida i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente (laddove fosse necessario);
- prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (non necessario in FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza);
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consente ai lavoratori di verificare, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- su richiesta, consegna tempestivamente copia del Documento di Valutazione dei Rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento della loro funzione, nonché consente ai medesimi di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- comunica all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti dalla normativa vigente;
- adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convoca la riunione periodica;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunica annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornisce al servizio di prevenzione e protezione competente informazioni in merito:
 - alla natura dei rischi;

- all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ai dati relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
- ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

2. MEDICO COMPETENTE: (non necessario in FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, il Medico Competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati esprimendo giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto in occasione della riunione periodica al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

3. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, insieme al medico competente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché alla riunione periodica;
- a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza.

4. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (non necessario in FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei Lavoratori;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- partecipano alla riunione periodica;
- formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- su richiesta, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi;
- sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

5. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Gli Addetti al Primo Soccorso e gli Addetti alla Prevenzione Incendi devono adempiere correttamente ai propri compiti e garantire, limitatamente ai propri compiti, il rispetto delle procedure relative al primo soccorso, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.

6. LAVORATORI e COLLABORATORI

I lavoratori ed i collaboratori di FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza, hanno l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro attenendosi ai relativi manuali di istruzioni, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni/procedure aziendali in materia;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto che segue per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Datore di Lavoro. Qualora il Datore, entro un termine congruo, non ponga rimedio efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori e i Collaboratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo comunque disposti dal medico competente.

7. PROGETTISTI

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

8. INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI

Gli installatori e i manutentori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

9. APPALTATORI

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria identità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

REATI COSÌ DETTI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA CONVENZIONE E I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO

L'art. 3 della L. 146/2006 ha dettato una serie di criteri per l'identificazione del reato transnazionale definendolo come quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e qualora, alternativamente:

a) esso sia commesso in più di uno Stato;

- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La responsabilità amministrativa nei confronti dell'azienda può sorgere ex D. Lgs. 231/2001 qualora, in presenza delle condizioni sopra esposte, sia commesso uno dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

REATI INFORMATICI

Art. 491 bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità

stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio 5 in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;

- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.”

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI INFORMATICI

Viene richiesto ai dipendenti e agli altri eventuali collaboratori autorizzati ad utilizzare hardware di proprietà aziendale e/o ad accedere anche con loro hardware a sistemi informatici, reti, banche dati, servizi quali intranet, internet, posta elettronica ecc., ed altre strutture tecnologiche di proprietà aziendale, di osservare obbligatoriamente i seguenti comportamenti:

1. custodire con cura lo strumento di lavoro (Personal computer, server, o altra infrastruttura tecnologica) loro affidati da FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza;
2. non accedere abusivamente a sistemi informatici e telematici protetti da misure di sicurezza;
3. non diffondere o comunicare abusivamente ad alcuno codici, password o altri mezzi che consentano l'accesso ad un sistema informatico e telematico protetto da misure di sicurezza;
4. non diffondere o comunque mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare/interrompere il funzionamento di un sistema informatico/telematico o i dati/programmi in esso contenuti;
5. non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e non installare apparecchiature a ciò dirette;
6. non danneggiare, alterare o distruggere informazioni, dati, programmi e sistemi informatici/telematici.

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Articolo 513. c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Articolo 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 515. c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Articolo 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Articolo 517-ter. c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**Articolo 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

-omissis-

a-bis] mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

-omissis-

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Articolo 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

1) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra

questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2) È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3) La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4) La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5) Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

REGOLE DI COMPORTAMENTO – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Viene richiesto ai dipendenti e agli altri eventuali collaboratori di osservare obbligatoriamente i seguenti comportamenti:

1. non modificare la configurazione aziendale del Personal Computer in dotazione e non utilizzare software diversi o aggiuntivi rispetto a quelli coperti da licenza d'uso o comunque rientranti nell'ambito degli standard aziendali in materia;
2. astenersi in modo assoluto dal mettere a disposizione, immettendole in sistemi di reti telematiche, opere dell'ingegno protette;
3. astenersi dal duplicare abusivamente programmi per elaboratore o il contenuto di banche dati.

AREE SENSIBILI: "ATTIVITA' A RISCHIO"

PREMESSA

FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza è un centro di studi giovane e innovativo, risultato di un'ottima sinergia scaturita da un gruppo di professionisti che provengono da diversi settori della formazione, dell'educazione e dell'orientamento.

Il team FDE è il risultato di una perfetta corrispondenza tra creatività e spinta innovativa, da una parte, ed esperienza e saggezza dall'altra. Consolidare un istituto studi sotto il profilo della qualità didattica erogata, della ricerca di innovazione e nuovi contenuti attraverso la ricerca e erogazione di consulenza altamente professionale tramite il corpo docenti nonché mediante gli studenti, è l'obiettivo di un cammino iniziato nel 2005.

La voglia di mettere in comune varie competenze al fine di strutturare un servizio flessibile e vincente, che fosse sempre in grado di accogliere, coinvolgere e soddisfare l'utenza e la committenza, facendo sentire protagonisti coloro che per propria volontà o necessità erano coinvolti in un percorso formativo o di ricerca scientifica.

Competenza, gentilezza e serietà sono le caratteristiche che contraddistinguono tutto il team che opera per FDE srl; per questo proponiamo un servizio di qualità sia sotto il profilo dei contenuti, sia sotto il profilo umano e relazionale.

La struttura già accreditata come soggetto organizzatore di eventi nell'Educazione Continua in Medicina previsti dal Ministero della Salute (Provider n. 11531) è gestita da operatori in sede, che in sinergia con una rete di professionisti in ambito sanitario, effettuano tutti i passaggi significativi dell'attività quali: la progettazione formativa, il coordinamento, la docenza, il tutoring, l'esecuzione dei contratti con i clienti, la raccolta del materiale d'interesse e degli argomenti fonti di sviluppo dell'azienda.

La struttura e le attività dell'Istituto sono regolate ed implementate attraverso la certificazione ISO 9001:2000 - settore A37 e 38 - da uno degli Organismi di certificazione più importanti e rinomati a livello mondiale – ossia B.V.Q.I. SINCERT.

Da ottobre 2010, FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza è anche Ente di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia per l'Istruzione e la Formazione Professionale. Id. operatore 860151/2010.

LE ATTIVITÀ DI FDE SRL – FORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA

I corsi che l'Istituto FDE srl propone vengono suddivisi, per tipologia di struttura e di complessità, in tre fasce prevalenti:

AREA 1 – FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE RIVOLTA AD AZIENDE, LAVORATORI, DISOCCUPATI E INOCCUPATI

Appartengono a questa prima area i seguenti corsi:

- Corsi di recupero anni scolastici;
- Attività formative di qualificazione e riqualificazione del personale, rivolte alle aziende attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali
- Percorsi di qualificazione per operatori addetti alla sicurezza (GPG-STEWART);
- Corsi di Istruzione e Formazione professionale (Regione Lombardia).

AREA 2 – FORMAZIONE CONTINUA DELLE PROFESSIONI

Appartengono alla seconda area in seguenti corsi:

- Corsi di aggiornamento continuo rivolti al personale sanitario (ECM);
- Corsi di aggiornamento continuo rivolti agli avvocati e praticanti;
- Corsi di aggiornamento continuo rivolti agli assistenti sociali;
- Corsi di aggiornamento volontario al personale di supporto in ambito socio-sanitario;
- Corsi di formazione in ambito di mediazione e conciliazione;
- Corsi di formazione a vari livelli per acquisire competenze certificate di lingua inglese (LCCI – IQ)

AREA 3 – CORSI di PERFEZIONAMENTO e SPECIALIZZAZIONE

Appartengono alla terza area in seguenti corsi:

- Master Universitari (MASA in collaborazione con Università IULM);
- Corsi di Perfezionamento Universitari (FORSAN in collaborazione con Università IULM);
- Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche (CRINVE);
- Scuola di Alta Formazione in Metodologie Investigative (METINVE);
- Master Executive in Tecniche di Indagine e Metodologia Peritale (MATIMEP);
- Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo Comportamentale nell'Età Evolutiva ad indirizzo psicologico - giuridico.

DEFINIZIONE DEL RISCHIO IMPLICITO

Considerata l'attività svolta da FDE srl – Formazione, Ricerca e Consulenza (caratterizzata principalmente da rapporti intercorrenti tra la Società e soggetti privati e pubblici), vengono di seguito evidenziate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio con indicazione del grado di rischio correlato.

I risultati esposti, frutto dell'analisi della documentazione disponibile oltre che di interviste con i principali responsabili di funzione devono intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, in forza di mutamenti della struttura aziendale o di modificazioni legislative.

Risultati valutazione globale del rischio implicito per ciascuna area:

rilevanza **ALTA**

- reati derivanti da rapporti con soggetti pubblici e privati tenuti da soggetti in posizione apicale e loro sottoposti.

rilevanza MEDIA

- reati informatici; reati in materia di violazione del diritto d'autore.
- reati in materia societaria;
- reati commessi in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

rilevanza NULLA

- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- reati finanziari;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale e reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Vengono di seguito evidenziati i risultati delle analisi condotte sulla struttura aziendale sulla base dei colloqui intercorsi col personale direzionale/operativo in tema di aree di attività a rischio di commissione reato.

Esistono preliminarmente una serie di attività nell'ambito delle quali il rischio di illecito può essere definito di grado sufficientemente contenuto da non richiedere particolare approfondimento.

E' questo il caso delle attività correlate a:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati per l'ottenimento di accreditamenti e protocolli d'intesa per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei clienti inadempienti;
- gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- effettuazione o coinvolgimento nella cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale;

Assumono per contro rilevanza dal punto di vista del rischio di commissione del reato le seguenti attività [Rischio Implicito Alto e Medio]:

- Attività sensibile n. 1: Negoziazione/Stipulazione/Esecuzione di contratti/convenzioni/concessioni con soggetti pubblici e privati mediante procedure negoziate [affidamento diretto];

- Attività sensibile n. 2: Acquisti di beni e servizi secondo le vigenti disposizioni di legge applicabili all'Azienda e la relativa regolamentazione interna;
- Attività sensibile n. 7: Applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione dei relativi rapporti con soggetti pubblici (L. 3 agosto 2007, n.123 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Attività sensibile n. 15: Comunicazione a soci e/o a terzi relative alla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società: predisposizione del Bilancio;
- Attività sensibile n. 17: Attività di sviluppo, gestione e utilizzazione sistemi informatici e gestione/utilizzazione sistema di posta elettronica e intranet/internet aziendale (Reati Informatici);
- Attività sensibile n. 18: Attività relative all'installazione e all'utilizzo di software per la produzione aziendale e a servizio dell'office automation aziendale (cosiddetto software delle ordinarie postazioni di lavoro - personal computing). (Reati per violazione del diritto d'autore).

Per tutte le attività elencate, sulla base di quanto previsto dal sistema di deleghe in vigore, sono state individuate le Funzioni ed i Responsabili coinvolti nel processo sensibile (cfr. Allegati "Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura, dei poteri di firma e deleghe" e "Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura dei ruoli e delle funzioni coinvolte").

Si è quindi proceduto ad una ricognizione/analisi delle attività e delle misure di controllo attualmente esistenti limitatamente alle attività considerate a rischio ai fini 231.

SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO

I risultati della analisi, evidenziati nelle Schede sotto citate ed allegate al presente documento, sono organizzati con riferimento a due dimensioni tra loro connesse:

- aree di rischio (Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile),
- misure di controllo esistenti (Scheda B – As is analysis: indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente ed eventuali misure di miglioramento da adottare).

In particolare:

la "Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile", individuate le aree di attività a rischio con riferimento ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, identifica, per ognuna di esse, funzioni e soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo, ruolo e responsabilità degli stessi, interlocutore pubblico e i reati potenziali. Per ogni attività viene indicato il grado di rischio implicito nella stessa, giudizio cui si è pervenuti tenuto conto di indicatori quali la probabilità, la frequenza, l'opportunità che il reato sia compiuto, a prescindere dall'esistenza e dall'adeguatezza delle procedure di controllo esistenti;

la "Scheda B – As is e Gap analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente" individua i controlli esistenti relativamente alle principali criticità quali l'esistenza di procedure formalizzate, verificabilità e tracciabilità delle negoziazioni, adeguatezza e coerenza del sistema delle deleghe e delle responsabilità, gestione delle informazioni, esistenza di vincoli normativi e/o economici, etc.

Relativamente ai controlli rilevati sono descritti gli strumenti, i soggetti delegati all'utilizzo degli stessi, punti di forza e debolezza ed eventuali interventi di miglioramento.

Va precisato che quanto sintetizzato nelle conclusioni alle schede allegate non intende "ridisegnare" le procedure aziendali esistenti, per le quali si rimanda alle procedure del Sistema di Qualità ISO 9001 e ai documenti propri delle singole aree aziendali di pertinenza. E' infatti compito delle Società adeguarsi ai dettami del D.Lgs. 231/01 trasferendo le indicazioni del Modello all'interno delle procedure del Sistema di Qualità in vigore.

Infine si evidenzia che i punti di criticità e di miglioramento emersi dall'analisi sono relativi esclusivamente agli aspetti che riguardano il D.Lgs. 231/01 e non entrano nel merito del contenuto sostanziale della procedura adottata.

ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE

ALLEGATO 1

Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura, dei poteri di firma e deleghe;

ALLEGATO 2

Matrice Attività Sensibili ex D.Lgs. 231/01: Mappatura dei ruoli e delle funzioni coinvolte;

ALLEGATO 3

Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile

Scheda B – As is e Gap analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente relative alle attività 1, 2, 7, 15, 17 e 18;

ALLEGATO 4

Protocolli